



REPUBBLICA ITALIANA

1184/06

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SOGGETTA REGISTRAZIONE FORTI... 1184/06

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto

Equo indennizzo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Giovanni LOSAVIO - Presidente -
- Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
- Dott. Salvatore SALVAGO - Rel. Consigliere -
- Dott. Renato RORDORF - Consigliere -
- Dott. Luigi SALVATO - Consigliere -

R.G.N. 26050/03

Cron. 1184

Rep. 338

Ud.14/10/05

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

ODDO ANTONIA in qualità di madre di Alberto Bosco,
 BOSCO ANTONINO CLAUDIO in qualità di figlio di
 Alberto Bosco, BOSCO ENZO in qualità di figlio di
 Alberto Bosco, SCIBILIA ANTONINA in qualità di
 madre di Francesca e Giovanna Lupo e nonna di
 Vincenzo e Giuseppe Diodato, LUPO MARIANO in
 qualità di fratello di Francesca e Giovanna Lupo e
 zio materno di Vincenzo e Giuseppe Diodato, LUPO
 VINCENZA in qualità di sorella di Francesca e
 Giovanna Lupo e zia materna di Vincenzo e Giuseppe
 Diodato, LUPO BARTOLOMEO in qualità di fratello di
 Francesca e Giovanna Lupo e zio materno di Vincenzo

2005

3364



e Giuseppe Diodato, TRENTO ANTONINA in qualità di
moglie di Giuseppe Norrito, NORRITO ANGELICA in
qualità di figlia di Giuseppe Norrito, NORRITO
GIOVANNI in qualità di figlio di Giuseppe Norrito,
LO MANTO VINCENZO nella qualità di figliko di Maria
Elena Speciale, elettivamente domiciliati in ROMA
VIA PASUBIO 15, presso l'avvocato DARIO PICCIONI,
rappresentati e difesi dall'avvocato ALESSANDRO
GAMBERINI, giusta procure speciali in calce al
ricorso;

- ricorrenti -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso il decreto della Corte d'Appello di PERUGIA,
depositato il 19/05/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/10/2005 dal Consigliere Dott. Salvatore
SALVAGO;

udito per il ricorrente, l'Avvocato MARINI, con delega,
che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore



Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, accoglimento per quanto di ragione degli altri motivi.

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Perugia con sentenza del 19 maggio 2003, ha rigettato le domande di equo indennizzo proposte da Antonia Oddo, Claudio Antonino ed Enzo Bosco, Antonina Scibilia, Mariano, Vincenza e Bartolomeo Lupo, Antonina Trento, Angelica e Giovanni Norrito, nonché Vincenzo Lo Manto per l'irragionevole durata dei procedimenti penali instaurati a seguito del tragico decesso degli 81 passeggeri dell'aeroplano DC9 Itavia precipitato il 27 giugno 1980 ed inabissatosi al largo di Ustica.

Ha osservato al riguardo: a) che per il procedimento per strage, concluso dalla sentenza 31 agosto 1999 di non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato, era inutilmente decorso il termine di 6 mesi di cui all'art.4 della legge 89/2001 per avanzare la domanda, decorrente dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento diventa definitiva; che è espressione diversa da quella di "passaggio in giudicato" comprendendo anche tutti quei procedimenti civili e penali che si concludono nelle forme di legge, pur quando il provvedimento non abbia attitudine ad acqui-



stare autorità di cosa giudicata, b) che l'intempestività era ancor più palese nei confronti del procedimento per falsa testimonianza, concluso dalla medesima sentenza con il proscioglimento di Abbate Gerardo ed altri per prescrizione; c) che per parte dei ricorrenti le domande erano per altro verso inammissibili in quanto non si erano costituiti parte civile nei relativi procedimenti (ad eccezione di quello nei confronti di Bartolucci Lamberto ove vi era stata detta costituzione per alcuni di essi); ed in quelli pendenti per effetto di nullità del precedente decreto di citazione a giudizio davanti al P.M. gli stessi ricorrenti avevano riconosciuto di essere regrediti da parti civili a parti offese; d) che nel merito, le domande (riguardanti peraltro quest'ultimo procedimento) erano infondate perchè la sua durata si era protratta irragionevolmente non già per il comportamento di altre autorità chiamate a concorrervi, ma per fatti e comportamenti di quei loro funzionari ed agenti che avevano interesse ad ostacolarlo e che vi hanno, poi, partecipato in qualità di imputati: al di fuori, quindi, dell'esplicazione di un'attività amministrativa riferibile agli enti datori di lavoro; e) che in ogni caso i ricorrenti non solo non avevano fornito alcuna prova del pregiudizio sofferto, ma erano venuti meno



perfino all'onere di allegazione delle voci di danno sofferto in conseguenza dell'eccessiva durata del procedimento penale.

Per la cassazione della sentenza, Antonia Oddo e consorti hanno proposto ricorso per 6 motivi, cui resiste con controricorso il ministero della Giustizia. I ricorrenti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti, deducendo violazione dell'art.4 della legge 89 del 2001, si dolgono che la Corte di appello abbia dichiarato inammissibile il ricorso da essi proposto per l'irragionevole durata del procedimento per strage a carico di ignoti concluso con sentenza 31 agosto 1999 di non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato, senza considerare: a) che tale sentenza, resa nel vigore del codice di procedura penale del 1930, non precludeva la possibilità che l'indagine stessa potesse essere riaperta; b) che restando il relativo procedimento pendente ed in stato di quiescenza, sulla sentenza non poteva essersi formato alcun giudicato sostanziale o processuale; c) che l'interpretazione dell'art.4 recepita dal giudice di merito si pone in contrasto con l'orientamento estensivo in materia seguito da questa Corte, introducendo uno sbarramento in contrasto con le stesse disposizioni



della Convenzione CEDU; d) che la pendenza del procedimento penale rendeva tempestivo il ricorso proprio per la prima delle due previsioni poste dall'art.4 della legge.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che la proposizione del giudizio di equa riparazione è subordinata dall' art. 4 della legge 89 del 2001, come risulta dalla stessa epigrafe ("Termine e condizioni di proponibilità), alla sussistenza di uno specifico presupposto indicato nella "pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata"; cui la norma ha aggiunto un termine finale costituito dalla scadenza del semestre decorrente dalla data in cui la decisione che lo conclude è divenuta definitiva, espressamente qualificandolo di decadenza e, dunque, precludendo in ogni caso la proponibilità della domanda dopo il suo inutile spirare.

Ha altresì osservato che la norma, facendo specifico riferimento alla decisione "che conclude ... il procedimento" e, cioè, a quella "finale" che, appunto perché tale, è in linea di principio immutabile non appena viene ad esistenza, non essendo ulteriormente impugnabile, salvo che in alcune ipotesi eccezionali, rende evidente che la decisione, quando sia emanata a



conclusione (non dell'intero procedimento, ma) di una fase processuale intermedia, divenga "definitiva", nel senso richiesto dalla disposizione in esame, solo dopo la scadenza dei termini previsti per la sua impugnazione.

Il concetto di "decisione definitiva" riproduce, infatti, l'analoga espressione "decision interne definitive", che si trova nell'art. 35, paragrafo 1, della Convenzione CEDU ed è rivolto a comprendere tutte indistintamente le tipologie di processo del quale sia ipotizzabile dolersi della durata non ragionevole ai sensi della legge citata; per cui il termine in esame non può essere limitato alle sole sentenze di merito, ma deve intendersi riferito a qualsiasi provvedimento dopo il quale quel processo (o quella specifica fase di esso) debbano ritenersi conclusi e non più pendenti.

Proprio per queste ragioni la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che detto termine non decorre dalla data del provvedimento conclusivo del processo della cui durata ci si dolga, e neppure da quella in cui detto provvedimento è stato portato a conoscenza dell'interessato nelle forme eventualmente a ciò prescritte dall'ordinamento. Decorre, invece, da quando quel provvedimento conclusivo è divenuto "definitivo"; e con tale espressione il legislatore ha inteso rife-



rirsi al significato che comunemente si assegna alla nozione di "definitività" di un provvedimento giurisdizionale: vale a dire al fatto che quel provvedimento per l'inutile decorrenza dei termini stabiliti dal legislatore per esperire i rimedi atti a rimuoverlo, non sia più suscettibile di essere revocato, modificato o riformato dal medesimo giudice che lo ha emesso o da altro giudice chiamato a provvedere in un grado successivo.

Per cui, è ovvio che a seguito di una sentenza di merito l'espressione "decisione definitiva" coincida con il suo passaggio in giudicato (Cass.19526/2004; 11231/2003). Ma proprio il fatto che il legislatore non abbia fatto riferimento a questa specifica ipotesi, ma al genere "definitività" in cui essa è compresa, costituendone soltanto una fattispecie, conferma che la relativa categoria non si riferisce soltanto a questa tipologia di sentenze, ma comprende anche quelle meramente processuali ed in genere qualsiasi provvedimento giurisdizionale idoneo a porre formalmente termine al processo e ad impedire che dopo di esso il processo medesimo e/o il relativo segmento processuale che lo ha concluso possano considerarsi ancora pendenti.

Ed allora, il collegio deve ribadire, da un lato, che riferendosi la norma anche a questa seconda categoria



di provvedimenti, in essi il concetto di definitività è correlato non già alla effettiva realizzazione del diritto la cui tutela in quel processo era stata invocata (nel giudizio civile) ovvero al definitivo accertamento della pretesa punitiva statutale (in quello penale), bensì allo spirare del termine per la proposizione degli appositi rimedi onde rimuoverne gli effetti (Cass.17818/2004; 13163/2004; 17261/2002; 13768/2002): quali che ne sia la denominazione (opposizione, reclamo, regolamento ecc.) e la conseguente peculiare disciplina. E dall'altro, che a nulla rileva che la sentenza di non doversi procedere in quanto ignoti gli autori del fatto di cui all'art.378 cod.proc.pen. del 1930, non fosse idonea a passare in giudicato, che potesse non esaurire il procedimento penale, e comunque che non precludesse la possibilità di riaprire l'indagine per i medesimi fatti: essendo decisiva la circostanza che costituissero uno dei possibili formali epiloghi del processo penale previsti dal legislatore, e che per rimuoverla fosse necessario il tempestivo ricorso al sistema di impugnazioni introdotto contro di essa dal successivo art. 387 cod.proc. pen., (per le impugnazioni delle parti civili cfr. sentenze 1 del 1970 e 29 del 1972 della Corte Costituzionale).

Pertanto, essendo pacifico in punto di fatto che



detta sentenza nel procedimento penale per strage a carico di ignoti è stata emessa il 31 agosto 1999, e non avendo nessuna delle parti dedotto la proposizione di impugnazioni contro di essa, del tutto correttamente la Corte di appello ha dichiarato tardivo il ricorso dei ricorrenti, depositato circa due anni dopo (17 ottobre 2001) che il sudetto provvedimento era divenuto definitivo.

Con il secondo motivo i ricorrenti, deducendo altra violazione dell'art.4 della legge 89 del 2001, censurano il capo della sentenza impugnata con cui è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso con riguardo ad alcuni dei ricorrenti non costituiti parte civile in taluni dei procedimenti penali in quanto: a) detta statuizione è in ogni caso errata con riferimento ai ricorrenti costituiti parte civile nei procedimenti per strage e per falsa testimonianza a carico di Melillo e consorti, nonché per il procedimento a carico di Lamberto Bortolucci ed altri per il reato di cui all'art.289 cod.pen. in atto pendente davanti alla Corte di Assise di Roma; b) a nulla rileva che parte dei ricorrenti non fossero

costituiti parte civile in alcuni dei procedimenti in questione perchè nel codice di rito del 1930 vigeva il principio della pregiudizialità penale che preclude-



va la possibilità di esercitare l'azione civile risarcitoria in pendenza dell'accertamento penale: perciò rendendo del tutto ininfluyente la distinzione tra parte civile e persone offese del reato che, come statuito anche dalla Corte CEDU ben possono agire per far valere la durata irragionevole del procedimento penale in cui non fu loro consentito avanzare richieste risarcitorie;

c) il procedimento penale per falsa testimonianza nei confronti di Pugliese Francesco ed altri pendente davanti al Tribunale di Roma in cui erano costituiti parte civile numerosi ricorrenti era soltanto regredito davanti al P.M. per l'avvenuta declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio: sicchè tale situazione secondo la giurisprudenza di questa Corte non poteva assumere rilevanza rispetto alle costituzioni già intervenute.

Anche questa doglianza è infondata.

Al riguardo giova, anzitutto, premettere che l'esame della doglianza, atteso l'esito del precedente motivo sfavorevole ai ricorrenti, resta limitato ai procedimenti indicati dalla sentenza impugnata (pag. 2) con le lettere c), d) ed e), attualmente pendenti dinanzi al P.M. presso il Tribunale di Roma (c ed e) ovvero davanti la Corte di assise presso il medesimo Tribunale.



In ordine ad essi del tutto correttamente la Corte di appello ha applicato il disposto dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione, specificamente richiamato dall'art. 2 della legge 89/01, secondo cui il diritto alla trattazione delle cause entro un termine ragionevole è riconosciuto solo relativamente alle cause "proprie" e, quindi, solo in favore delle "parti" (Cass.23789/2004); e siffatta qualifica viene assunta dalla persona offesa dal reato solo a seguito della costituzione di parte civile (Cass.996/2003; 1453/2003; nonché sez.un.penali, 16 dicembre 1998, Messina).

Nè tale principio, ripetutamente affermato tanto dalle Sezioni civili, quanto dalle Sezioni unite penali di questa Corte, e della cui validità i ricorrenti non sembrano dubitare, può subire deroga per il fatto che il procedimento penale che si assume di durata eccessiva, si era svolto in base alla disciplina del codice di procedura del 1930, che nell'art. 3 prevedeva un'ipotesi di sospensione necessaria del processo civile ove l'accertamento di un fatto costituente reato e per il quale pende un procedimento penale sia pregiudiziale alla sua risoluzione: in quanto come risulta dallo stesso tenore letterale della norma, l'applicazione di detta pregiudiziale presupponeva proprio che la controversia civile fosse stata instaurata e fosse pen-



dente. E, quindi, che il giudice civile fosse stato adito dalle persone offese per il risarcimento dei danni cagionati da un illecito costituente reato, per il quale pendesse procedimento penale: solo in tal caso avendo un senso giuridico e concreta possibilità di applicazione la regola posta dall'art. 3 per cui detto giudice è tenuto a ordinare la sospensione del giudizio civile; e solo in tal caso potendosi valutare se la durata della sospensione e del giudizio era stata o meno ragionevole, attribuendo in caso contrario alle parti che l'avevano proposto il diritto all'equa riparazione.

D'altra parte, questa Corte nella fattispecie prospettata dai ricorrenti ha ritenuto che il rinvio dell'udienza penale conseguente alla nullità del decreto di citazione a giudizio dell'imputato non comportasse la caducazione degli effetti della costituzione di parte civile allorchè ritualmente avvenuta: perchè in quel caso la costituzione di parte civile poteva essere effettuata anche prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento e della verifica della ritualità della citazione a giudizio delle parti e dello stesso imputato (Cass. Civ. 996/2003 cit.; Cass. pen. 6 ottobre 1999, Picchiotti; 27 ottobre 2000, Rizzi); per cui il regresso del procedimento ad una di queste fasi



-in cui la costituzione era ammissibile- a causa del rinvio dell'udienza a nuovo ruolo non poteva comportare la caducazione di quella già avvenuta.

Ma nel caso concreto i procedimenti per calunnia e falsa testimonianza indicati dalla Corte sub c) ed e) (pag.2) sono regrediti ad una fase - davanti al P.M.- antecedente a quelle previste dall'art.79 cod.proc. pen. del 1988, in cui al privato danneggiato dal reato non è assegnato alcun potenziale ruolo processuale; ed in cui la facoltà di costituzione di parte civile gli è preclusa essendogli consentita, soltanto quando il procedimento sia pervenuto almeno alla prima delle fasi indicate dalla menzionata norma e non nel corso delle indagini preliminari. E non potendo neppure essere invocato il c.d. principio dell'immanenza della costituzione di parte civile di cui all'art.76,2° comma in quanto essa comporta soltanto che una volta ammessa, attribuisce il diritto di partecipare a tutte le fasi successive a quella iniziale individuata dal menzionato art.79 (Cass.pen.5096/1997; 2853/1997;5816/1994).

Per cui, è corretta anche la statuizione con cui la sentenza impugnata ha dichiarato il ricorso ammissibile nei soli confronti dei ricorrenti che si sono costituiti parte civile nel procedimento contro Bartolucci Lambert, attualmente pendente davanti la Corte di assise



presso il Tribunale di Roma per farne valere la durata eccessiva.

Con il terzo motivo i ricorrenti, deducendo violazione dell'art.2 della legge 89 del 2001 addebitano alla sentenza impugnata di avere respinto le loro richieste, ritenendo che l'eccessiva durata del suddetto processo era dovuta esclusivamente agli apparati amministrativi chiamati a collaborare al sistema giustizia, nonchè alle azioni di ostruzionismo provocato da dolo o da colpa di funzionari di queste amministrazioni, senza considerare: a) che il protrarsi del processo per un periodo superiore a 20 anni era dovuto quasi esclusivamente alla durata abnorme della fase dell'istruzione sommaria ascrivibile a scelte del P.M. che aveva ampiamente superato i termini all'uopo previsti dall'art.392 bis cod.proc.pen. del 1930; nonchè all'ostruzionismo praticato dalle amministrazioni di volta in volta chiamate a coadiuvare l'autorità giudiziaria per ciascuna delle quali essi ricorrenti avevano evidenziato ritardi, omissioni e rifiuti di provvedere non esaminati dalla Corte territoriale; b) che detti comportamenti rientravano proprio fra quelli "di ogni altra autorità chiamata a concorrere" con il giudice del procedimento, ricordati dall'art.2 della legge e comprendenti secondo la giurisprudenza tanto della Cor-



te CEDU, quanto di questa Corte, qualunque condotta proveniente da organi dello stato chiamati ad integrare il servizio giustizia nonchè qualunque fattore organizzativo di ordine generale riconducibile all'attività o all'inerzia dei pubblici poteri; c) che nessuno di essi poteva essere escluso allorchè imputabile a comportamenti dolosi di funzionari dei vari apparati amministrativi chiamati dal giudice ad una qualsiasi forma di collaborazione, perchè nello schema della legge 89 del 2001 il riconoscimento dell'equa riparazione prescinde dalla verifica dell'elemento soggettivo a carico di un agente, essendo ancorato soltanto all'accertamento di un evento lesivo del diritto della persona garantito dalla Convenzione ad una durata ragionevole del processo.

Con il quarto motivo, prospettano altra violazione della medesima norma per avere la Corte di appello valorizzato la peculiarità del procedimento in base a considerazioni assolutamente generiche che hanno finito per trascurare i dati specifici da essi prospettati nonchè l'abnorme durata del procedimento.

I due motivi, da esaminare congiuntamente, vanno accolti nei limiti appresso precisati.

Questa Corte dall'art.2 della legge 89 del 2001 ha tratto la regola che nel giudizio di equa riparazione l'oggetto dell'accertamento è costituito dal mancato



rispetto del termine ragionevole del processo, e che il percorso per compierlo è dalla stessa norma individuato nella valutazione della complessità del caso ed, in relazione a questa, del comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a contribuire comunque alla sua definizione.

È allora necessario che il giudice, individuando, anzitutto, l'intero arco temporale del processo, per poi operare un'analitica selezione tra i segmenti temporali attribuibili alle parti e quelli attribuibili all'operato del giudice, sottraendo i primi alla durata complessiva del procedimento. Il resto che risulterà da questa sottrazione costituisce il tempo complessivamente attribuibile al giudice, inteso come Apparato Giustizia (cioè, come complesso organizzato di uomini, mezzi e procedure necessari all'espletamento del servizio): tempo in relazione al quale va emesso il giudizio circa la ragionevolezza o meno della durata (Cass. 6856/2004, 1921/2004, 1398/2003).

La sentenza impugnata non si è attenuta ad alcuno di detti principi, in quanto non ha, anzitutto individuato l'intero arco temporale durante il quale si è svolto il processo, nè le date in cui i ricorrenti si sono costituiti parte civile, essendosi limitata a ri-



levare al riguardo che l'attentato ad organi costituzionali e l'alto tradimento imputato al Bartolucci e consorti si sarebbero verificati "non già il 27 giugno 1980, ma successivamente..." (pag.9); e che alcuni dei ricorrenti si erano costituiti parte civile in quel processo in atto pendente davanti alla Corte di assise di appello di Roma "come da certificazione di quell'ufficio in data 25 settembre 2002 in atti" (ivi). Ed ha, per il resto omesso qualsiasi altro riferimento allo specifico processo, da essa stessa indicato quale unico residuo tema dell'indagine "nel merito" (§ 2.5 e segg.), perfino con riguardo alle fasi attraverso le quali si era articolato ed era pervenuto al giudizio di detta Corte di assise, nonchè alla durata di ciascuna di esse: malgrado proprio dal loro accertamento doversero ricavarsi i segmenti temporali da valutare onde stabilire se si era verificata o meno la dedotta violazione del termine di durata ragionevole.

In conseguenza di tali errori la disamina dei parametri prescritti dal 2° comma dell'art.2 della legge 89/2001 è stata compiuta in linea meramente astratta, e peraltro in modo non conforme al criterio logico-giuridico richiesto dalla norma, consistente nella pregiudiziale valutazione, della complessità del caso, nel cui ambito doveva essere inserita quella del com-



portamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a contribuire comunque alla sua definizione: in quanto la Corte territoriale, incorrendo in altra palese violazione della norma, ha dapprima escluso che la durata del processo (nel caso, non determinata) fosse dipesa dal comportamento del Ministero della Giustizia (§2.5.2.1); per poi esaminare a conferma del risultato raggiunto "la complessità del caso" solo nella parte conclusiva della motivazione (pag.15), in modo del tutto marginale ed avulso da qualsiasi riferimento al procedimento penale a carico del Lambertucci, nonché ai dati su di esso emergenti dalle risultanze istruttorie.

Sicché il giudizio si è esaurito in generiche considerazioni sulle proporzioni enormi del "processo per la tragedia di Ustica", sulla complessità degli accertamenti peritali, nonché sul trattamento unico ad esso riservato dallo stesso legislatore; le quali, concretamente, per altro verso, ulteriori violazioni dei principi posti dall'art.2 della legge e dall'art.6 della Convenzione: anzitutto perché con riguardo alla complessità del caso, è stato ripetutamente affermato che si tratta di un giudizio di merito che attiene, in generale, alla materia ed al tipo di procedura trattata, nonché, in



particolare, alla novità o serialità delle questioni discusse, al numero delle parti, al numero delle domande, alla tipologia (qualitativa e quantitativa) dell'istruttoria espletata, alla presenza di sub procedimenti. Laddove nella decisione impugnata non vi è cenno ad alcuno di detti parametri o comunque ad altri elementi concreti, ricavato dallo specifico procedimento presupposto attraverso cui ne è stata compiuta la valutazione.

E, quindi perchè questo Supremo Collegio ha avvertito che la complessità del caso non giustifica che si prescindano radicalmente dal dato temporale, sia perchè il giudice deve farvi fronte con un più risoluto impegno ed attivando tutti i possibili rimedi contro il comportamento defatigatorio delle parti, nonchè contro gli ostacoli opposti dalle autorità chiamate a concorrere alla definizione del processo; sia perchè la valutazione deve risultare comunque conforme alla giurisprudenza della Corte europea. Per cui, seppure il termine di durata di 3 anni dei processi ordinari suggerito dalla Corte CEDU (per il solo primo grado di merito) non deve intendersi in senso assoluto atteso che anche detto giudice ha ritenuto valicabile questo limite qualora i processi siano complessi perchè pongono problemi istruttori o di altro tipo di non facile solu-



zione e riguardino più imputati (Cass.8585/2005), pure in tali ipotesi è consentito discostarsi dai parametri cronologici da questa elaborati soltanto in misura ragionevole; e sempre che la relativa conclusione sia confortata da argomentazioni concrete, logicamente coerenti e congrue (Cass.8600/2005;4207/2004).

Ma la decisione impugnata è errata pur nella considerazione del comportamento delle diverse autorità chiamate a concorrere alla definizione del procedimento, e nella apodittica affermazione che il Ministero della Giustizia o la Presidenza del consiglio dei ministri non possano essere chiamati a rispondere dell'operato (neppur esso specificamente individuato) "di militari, servizi segreti, gestori di aeroporti e porti".

Al riguardo, il collegio deve osservare che non si trattava di valutare i comportamenti del Lambertucci e di quanti di costoro avevano ostacolato le indagini dell'autorità giudiziaria dopo la tragedia di Ustica, finendo per dar luogo all'instaurarsi di procedimenti penali contro di essi, così come si legge nella motivazione della sentenza impugnata (pag.11-12), poichè detti comportamenti sono antecedenti allo specifico processo penale a carico del Lambertucci e consorti e ne costituiscono semmai la causa; e perchè oggetto



dell'accertamento devoluto alla Corte territoriale è invece proprio (e soltanto) la durata di questo procedimento e l'imputabilità (o meno) delle ragioni che ne hanno fino ad oggi impedito la definizione alle oggettive disfunzioni del sistema giustizia.

Quanto poi, all'attività o all'inerzia dei pubblici poteri coinvolti nel funzionamento del relativo servizio, costituisce principio giurisprudenziale del tutto consolidato che il ricordato 2° comma dell'art.2, nel disporre che, ai fini dell'accertamento del mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo debba tenersi conto anche del comportamento di ogni "altra autorità" chiamata a concorrervi o "comunque a contribuire alla sua definizione", evidenzia, già sul piano testuale, la possibile rilevanza, agli effetti del danno da tardiva definizione del processo suscettibile di riparazione, di comportamenti, oltreché del giudice del procedimento, di soggetti ulteriori. I quali non possono essere - come sembra ritenere la decisione impugnata - unicamente collaboratori od organi ausiliari del giudice stesso, essendo l'espressione "altra autorità" chiaramente riferita a soggetti od organi diversi ("altri") rispetto all'organo giudiziario, ma connotati, al pari di questo, come "autorità"; dunque, in tesi, anche ad "autorità legislativa od ammini-



strativa, la cui attività abbia in concreto inciso sulla procedura" in contestazione.

Per cui, la conclusione della Corte di appello sarebbe giustificata soltanto se il ritardo nella collaborazione fosse dovuto a comportamenti ostruzionistici delle parti del procedimento, nonché ad ostacoli da queste frapposti allo svolgimento dell'attività amministrativa richiesta ad organi esterni. Ove, invece, quest'ultima prescindeva da specifiche manchevolezze delle parti sudette ed era dovuta al potere discrezionale del giudice e, comunque, ad una iniziativa autonoma dell'ufficio giudiziario onde acquisire quanto ritenuto doveroso ed opportuno per garantire lo svolgimento fisiologico di quel processo, è conseguente che il ritardo derivante dal tempo impiegato dall'autorità amministrativa chiamata a concorrere all'espletamento di detta incombenza, non poteva per il disposto della menzionata norma che essere compreso proprio nel comportamento delle autorità cui la stessa ha fatto riferimento. (Cass.21045/2004,10122/2004,16053/2003).

D'altra parte, gli eventuali comportamenti dolosi o colposi con cui i funzionari di dette autorità hanno ritardato la definizione del procedimento in esame potrebbero acquistare rilevanza in sede contabile per l'accertamento del danno arrecato allo Stato a causa



delle relative responsabilità, nonchè in sede penale per l'eventuale configurabilità di (ulteriori) reati a loro carico; ma non certamente nel giudizio di equa riparazione, in cui il relativo indennizzo spetta in dipendenza di ogni prolungamento del processo provocato dalle scelte organizzative, nonchè dalle conseguenti obiettive disfunzioni ed inefficienze del sistema burocratico come sopra individuato, cui è affidato il compito di dare risposta alla domanda di giustizia: a prescindere da specifiche manchevolezze, colpe o dolo dei soggetti chiamati a concorrervi (Cass.2262/2004; 119/2004).

Assorbito, pertanto, l'ultimo motivo del ricorso, il collegio deve cassare il decreto impugnato in relazione alle censure accolte con rinvio alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione che provvederà ad una nuova disamina del merito della domanda di equo indennizzo limitatamente al procedimento penale per attentato ad organi costituzionali a carico del Lambertucci ed altri, nonchè ai ricorrenti costituiti parte civile in questo procedimento, attenendosi ai principi esposti.

Vorrà, infine, il giudice di rinvio provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.



La Corte, rigetta il primo ed il secondo motivo, accoglie per quanto di ragione il terzo e quarto ed assorbe l'ultimo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 14 ottobre 2005.

Il Consigliere estensore

Salvatore Salvago

Il Presidente

Giovanni Losavio

depositato in Cancelleria
il 20 GEN. 2006
IL CANCELLIERE

CANCELLIERE
Andrea Bianchi